



DELIBERAZIONE N. 39

Il Consiglio di Amministrazione

(Seduta del 06 dicembre 2018)

VISTO il Decreto Legislativo 14 settembre 2015 n. 150 e, in particolare, l'art. 4 (Istituzione dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro);

VISTO il D.P.R. 26 maggio 2016, n. 108 recante l'approvazione dello Statuto dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, nonché l'art.7, comma 1, lett. d);

VISTO il Decreto Legislativo 24 settembre 2016, n. 185 recante "Disposizioni integrative e correttive dei Decreti Legislativi 15 giugno 2015, n. 81 e 14 settembre 2015, nn. 148, 149, 150 e 151, a norma dell'articolo 1, comma 13, della Legge 10 dicembre 2014, n. 183";

VISTO il D.P.R. 27 febbraio 2003 n. 97 istitutivo del Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla Legge 20 marzo 1975, n.70;

VISTE le norme vigenti in materia di amministrazione e contabilità pubblica, ivi comprese la Legge 31 dicembre 2009, n. 196 "Legge di contabilità e finanza pubblica", il Decreto Legislativo 31 maggio 2011, n. 91 concernente "Disposizioni recanti attuazione dell'art. 2 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili" e il D.P.R. 4 ottobre 2013, n. 132 concernente "Regolamento concernente le modalità di adozione" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.C.M. 13 aprile 2016 concernente l'individuazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali da trasferire all'ANPAL;

VISTO il Decreto INAPP n. 1 del 22 dicembre 2016 di concerto con ANPAL, che ha disposto il trasferimento di 93 unità di personale INAPP a tempo indeterminato all'ANPAL;

VISTO il Decreto INAPP n. 1/2017 del 21 gennaio 2017 che ha disposto il trasferimento di 51 unità di personale INAPP a tempo determinato all'ANPAL;

CONSIDERATA la trasformazione dei 51 contratti a tempo determinato in indeterminato avvenuta in data 1 marzo 2018;

VISTO il Regolamento di organizzazione dell'ANPAL, adottato ai sensi dell'articolo dello Statuto approvato con D.P.R. n. 108 del 2016, approvato dal Consiglio d'Amministrazione con Deliberazione del 10 luglio 2018, il cui iter di adozione è attualmente in corso;

VISTO il Regolamento di contabilità dell'ANPAL approvato dal Consiglio d'Amministrazione con Deliberazione n. 5 del 29 marzo 2017;

VISTO il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2018;

VISTO il D.Lgs n. 165 del 30.03.2001 e s.m.i., recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni";

VISTO l'articolo 9, comma 2 bis del D.L. 78/2010, convertito in legge n. 122 del 30 luglio 2010, secondo cui, a decorrere dal 01.01.2011, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 e che tale importo va comunque ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;

VISTO l'art. 1, comma 456 della legge 147 del 2013 di modifica del succitato art. 9, comma 2bis del D.L. 78/2010 – in forza del quale, *"a decorrere dal 1 gennaio 2015 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo"*;

VISTA la Circolare n. 20 dell'8 maggio 2015 del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato con la quale sono state impartite istruzioni applicative circa la decurtazione da applicare a partire dal 2015 ai fondi della contrattazione integrativa;

VISTO l'art. 67, comma 5, della legge 133/2008 di conversione del D.L. 112/2008 (norme in materia di contrattazione integrativa e di controllo dei contratti nazionali ed integrativi);

VISTI i decreti 181/2017 e 206/2017, comprese le successive proroghe, di nomina dei responsabili dei gruppi di lavoro di carattere amministrativo, di quelli di supporto tecnico scientifico alle attività delle divisioni nonché di quelli di consulenza tecnico-scientifica operanti nell'ambito delle strutture di ricerca;

VISTO il CCNL relativo al personale del comparto istruzione e ricerca sottoscritto in data 19 aprile 2018;

VISTO l'art. 22 del D.P.R. 12 febbraio 1991, n. 171 concernente l'indennità per incarichi di direzione di strutture tecniche e scientifiche e di progetti di ricerca ai sensi del quale "al personale dei livelli professionali I, II e III dei profili di ricercatore e di tecnologo potrà essere attribuita un'indennità per la direzione di strutture tecniche e scientifiche previste negli ordinamenti di servizio delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione e di progetti pluriennali di rilevanza nazionale approvati dal C.I.P.E. o finanziati dalla C.E.E. in misura non superiore al 15 per cento dello stipendio tabellare iniziale del livello professionale di appartenenza";

VISTA l'ipotesi di accordo integrativo sottoscritto in data 19 settembre 2018 con le OO.SS. e la RSU del comparto enti di ricerca ed in particolar modo l'art. 3, comma 5;

VISTO il decreto n. 349/2018 relativo all'adozione dei criteri di conferimento degli incarichi di responsabilità e i relativi criteri di ponderazione tra le posizioni organizzative e di responsabilità;

VISTO il decreto n. 390/2018 di rideterminazione dell'organizzazione di secondo livello dell'Agenzia;

RITENUTO di dover procedere, coerentemente a quanto sopra alla determinazione della percentuale dell'indennità ex art. 22 del D.P.R. n. 171/1991 da riconoscere ai ricercatori responsabili dei gruppi di lavoro;


CONSIDERATO che nel Bilancio di previsione 2018 sono state appostate risorse sufficienti alla copertura dei relativi oneri;

DELIBERA

1. In relazione agli incarichi conferiti ai ricercatori e ai tecnologi di responsabili dei gruppi di supporto tecnico scientifico alle attività delle divisioni nonché per quelli di consulenza tecnico-scientifica operanti nell'ambito delle strutture di ricerca è individuata per gli anni 2017-2018 l'indennità ex art. 22 del D.P.R. n. 171/1991 nella misura percentuale del 6,80 dello stipendio tabellare iniziale del livello professionale di appartenenza e nel limite massimo annuo di 2064,00 euro annui. L'indennità è parametrata in base alle giornate di effettiva responsabilità.
2. A partire dalla piena attuazione del decreto n. 390/2018 di rideterminazione dell'organizzazione di secondo livello dell'Agenzia l'indennità di cui sopra è determinata nella seguente misura percentuale: a) 8,50% dello stipendio tabellare iniziale del livello professionale di appartenenza e nel limite massimo annuo di 2581,00 euro annui per le posizioni di responsabilità di fascia A; b) 6,80% dello stipendio tabellare iniziale del livello professionale di appartenenza e nel limite massimo annuo di 2064,00 euro annui per le posizioni di responsabilità di fascia B. L'indennità è parametrata in base alle giornate di effettiva responsabilità.
3. Di dare mandato al Direttore Generale di adottare gli atti e provvedimenti amministrativi necessari per la piena e corretta attuazione delle disposizioni di cui ai punti 1 e 2.
4. Nel caso di più incarichi conferiti al medesimo dipendente le indennità ex art. 22 D.P.R. n. 171/1991 non potranno cumularsi.

IL SEGRETARIO f.f.

Sig.ra Floriana Torpedine



IL PRESIDENTE

Prof. Maurizio Ferruccio Del Conte

